



COMUNE DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

REGOLAMENTO DEL BABY CONSIGLIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 26.09.2018

SOMMARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL BABY CONSIGLIO

ART. 2 - FUNZIONI

ART. 3 – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO

ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 6 – ELEGIBILITA'

ART. 7 – CORPO ELETTORALE

ART. 8 – PROCEDURE PER L'ELEZIONE

ART.9 – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL BABY CONSIGLIO

ART. 10 – COMPETENZE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL BABY
CONSIGLIO

ART. 11 – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 12 - RISORSE

ART. 13- COMPETENZE

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 15 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 16 - ABROGAZIONE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL BABY CONSIGLIO

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei giovani, al fine di educare i bambini, gli adolescenti e i ragazzi all'esercizio della democrazia e alla cittadinanza attiva ed allo scopo di favorire una idonea crescita socio culturale nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, il Comune di Erice istituisce il "Baby Consiglio Comunale".

ART. 2 - FUNZIONI

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite richieste di pareri o informazioni nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della Città, sulle tematiche ed esigenze che provengono dal mondo dei ragazzi.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni propositive, il Baby Consiglio Comunale, nell'ambito delle materie di cui al successivo Art. 13, approva proposte di deliberazioni che, ove le stesse non contrastino con la normativa vigente e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo Art. 11, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

ART. 3 – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO

Il Baby Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Baby Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale o da un suo delegato, durante l'espletamento delle proprie funzioni, può essere coadiuvato dal Sindaco o da un suo delegato e dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenti con funzioni consultive. Inoltre dovrà essere garantita dalle Istituzioni Scolastiche la presenza di un docente accompagnatore.

2. Le decisioni prese dal Baby Consiglio, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal Segretario Comunale o da un suo delegato e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi e illustrare le modalità che si intendono seguire e le eventuali relative soluzioni.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Baby Consiglio Comunale è costituito da 16 componenti più il Baby Sindaco, da ripartire tra le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le classi di Scuola Secondaria di 1° grado e più precisamente:

da n. 6 componenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie;
da n. 4 componenti delle classi prime delle Scuole Secondarie di I° grado;
da n. 4 componenti delle classi seconde delle Scuole Secondarie di I° grado;
da n. 3 componenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I° grado.

Nella ripartizione dei Baby Consiglieri, dovrà essere garantito un componente per ogni Istituzione Scolastica e un componente in rappresentanza delle frazioni, ove presenti, eletti tra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Gli altri componenti verranno eletti in proporzione al numero degli iscritti in ciascun ordine di scuola.

ART. 6 – ELEGIBILITA'

Possono essere candidati tutti gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole primarie e di tutte le classi delle scuole secondarie di I grado, presenti nel territorio comunale, che ne fanno richiesta scritta, per essere eletti quali rappresentanti del Baby Consiglio Comunale.

ART. 7 – CORPO ELETTORALE

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati nel precedente art. 6.

ART. 8 – PROCEDURE PER L'ELEZIONE

1. Le elezioni, si svolgeranno ogni due anni entro il 30 novembre.

La data delle elezioni sarà fissata dal Sindaco o su delega dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentiti gli Organi Collegiali delle scuole.

2. Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra “candidati ed elettori” nell’ambito del proprio “collegio”, attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l’attività didattica;

3. In ogni plesso si costituirà il seggio elettorale.

4. In ognuna delle scuole, Primaria e Secondaria di I° grado sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico, una Commissione mista di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali composta oltre che dal Dirigente Scolastico o suo delegato anche da due insegnanti e due rappresentanti degli studenti non candidati.

Tale commissione provvederà a nominare, tra gli alunni, il seggio elettorale di ciascun plesso, composto da quattro scrutatori ed un presidente (coadiuvati da un insegnante) e avrà, inoltre, il compito di:

a) verificare il termine di presentazione delle liste che dovranno essere depositate presso la commissione entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello delle elezioni.

b) controllare la composizione di ogni lista. Possono fare parte di ogni lista fino a sedici candidati Baby Consiglieri. In ogni lista i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale dei candidati.

c) cancellare i candidati eventualmente compresi in più liste;

d) decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dal fatto

oggetto di impugnativa (contenzioso), che saranno decisi entro le 18 ore successive.

5. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Ogni seggio rappresentato dal suo Presidente consegnerà alla Commissione mista di controllo il materiale relativo alle votazioni: schede, verbale e conteggi. La commissione a sua volta trasmetterà tale materiale all'Ufficio elettorale del Comune di Erice, il quale compirà le dovute verifiche e stilerà la lista degli eletti. La proclamazione dei Baby Consiglieri eletti sarà effettuata dal Sindaco di Erice entro sei giorni dalle elezioni.

6. Ogni lista deve essere sottoscritta da un minimo di n. 10 alunni e da non più di venti e presentata dal 1° firmatario che può nominare un rappresentante di lista. I candidati non possono sottoscrivere la lista.

7. Ogni candidato deve presentare l'accettazione con firma congiunta dei genitori esercenti la patria potestà e autenticata dal Dirigente dell'Istituto Scolastico o suo delegato.

8. Ogni lista ha un simbolo ed un motto.

9. L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

10. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

11. Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è demandato alla Commissione elettorale che farà rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni amministrative.

ART.9 – ELEZIONE DEL BABY SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL BABY CONSIGLIO

1. I Baby Consiglieri eletti, entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco di Erice, si riuniranno presso il Palazzo Municipale o in altra sede idonea per eleggere, con scrutinio segreto, prima il Sindaco e poi il Presidente del Baby Consiglio Comunale fra quanti si proporranno con un minimo di due, in due differenti votazioni.

2. La prima seduta sarà presieduta dal Baby Consigliere che avrà ottenuto il maggiore numero di preferenze.

3. In caso di parità di voti, in entrambe le votazioni si procederà al ballottaggio, in caso di ulteriore parità sarà eletto il più piccolo di età.

I secondi eletti assumeranno la carica di Vice Sindaco e di Vice Presidente.

4. Nella stessa giornata, il Sindaco di Erice, subito dopo l'elezione, proclama il Baby Sindaco e il Presidente del Baby Consiglio.

ART. 10 – COMPETENZE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL BABY CONSIGLIO

1. Il Baby Sindaco avrà il compito di affiancare il Sindaco di Erice nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovani, rappresentare le istanze dei Baby Consiglieri eletti e di formulare le relative proposte.

2. Il Presidente del Baby Consiglio avrà il compito di coordinare i lavori del Baby Consiglio e di convocarne le sedute successive.

ART. 11 – NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Baby Consiglio Comunale dura in carica due anni.
2. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non possono essere eletti tra gli alunni della terza classe della scuola secondaria di I° grado.
3. La carica di Baby Sindaco non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
4. Nelle cerimonie ufficiali il Baby Sindaco indossa la fascia tricolore.
5. Nel caso di dimissioni o impossibilità a svolgere il proprio mandato, sia in qualità di Sindaco che di Consigliere, in quanto non facente più parte dell'Istituzione Scolastica di provenienza, si procede alla surroga attingendo dalla lista di appartenenza dei non eletti sulla base delle preferenze.
6. Le sedute del Baby Consiglio Comunale, che avranno luogo presso il Palazzo Municipale o in altra sede idonea, saranno pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga il numero legale la seduta verrà rinviata di sessanta minuti. Se anche in questa seduta non si raggiungerà il numero legale la seduta verrà rinviata ad altra data. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte il quorum funzionale per la validità della seduta si ridurrà a sette componenti.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
8. Nel corso di ogni anno scolastico dovranno tenersi almeno due Consigli Comunali, il primo all'inizio ed il secondo prima della fine dell'anno scolastico.

ART. 12 - RISORSE

Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per le attività del Baby Consiglio di cui al successivo articolo 13. Sarà cura del Sindaco del Baby Consiglio redigere apposita rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 13- COMPETENZE

Rientrano nelle competenze del Baby Consiglio Comunale le seguenti materie:

- Politiche scolastiche;
- Politiche ambientali ed ecologiche;
- Politiche del tempo libero e sportive;
- Politiche per le attività ludico ricreative;
- Politiche per i rapporti con l'associazionismo;
- Politiche per la cultura e lo spettacolo.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con la quale viene approvato. Si dà pubblicità dello stesso con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Erice, con affissione di comunicazione negli spazi comunali e con ogni altro mezzo cartaceo ed informatico presso le scuole interessate.

ART. 15 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Baby Consiglio comunale può proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche ed integrazioni del presente regolamento ove ne ravvisi l'opportunità.

ART. 16 - ABROGAZIONE

Con il presente regolamento viene integralmente abrogato il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale di Erice n. 29 del 21/03/2000